Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 28 novembre 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 *della legge* 2 *gennaio* 1958, *n.* 13, *ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile*:

VECCHIO Camillo, maresciallo capo di mare della guardia di finanza, l'8 gennaio 1968 in Porto Empedocle (Agrigento).

RAGOSA Silvio, brigadiere di mare della guardia di finanza, l'8 gennaio 1968 in Porto Empedocle (Agrigento).

SARNI Carlo Mario, brigadiere di mare della guardia di finanza, l'8 gennaio 1968 in Porto Empedocle (Agrigento).

BALLISTRI Cosimo, finanziere di mare, l'8 gennaio 1968 in Porto Empedocle (Agrigento).

D'EMILIO Roberto, finanziere di mare, l'8 gennaio 1968 in Porto Empedocle (Agrigento).

LO DESTRO Angelo, finanziere di mare, l'8 gennaio 1968 in Porto Empedocle (Agrigento).

BOAGA Alviano, il 29 luglio 1968 in Venezia-Lido.

MARTORELLO Umberto, carabiniere, il 15 agosto 1968 in Belvedere Marittimo (Cosenza).

ZANNONI Oberdan, il 16 settembre 1968 in Marino (Roma).

BORELLI Dario, il 2 novembre 1968 in Buronzo (Vercelli).

SARTORI Giovanni, il 2 novembre 1968 in Bioglio (Vercelli).

SIBILLA Giovanni, appuntato dei carabinieri, 24 novembre 1968 in Coggiola (Vercelli).

VITAGLIANO Tommaso, sottotenente dei carabinieri, il 3 novembre 1968 in Motta de' Conti (Vercelli).

GRANATA Filippo, il 3 novembre 1968 in Lomello (Pavia).

FERRARI Luigi, vigile urbano, il 5 novembre 1968 in Treviglio (Bergamo).

BORGHIANI Fernando, il 9 novembre 1968 in Recanati, località Sambucheto (Macerata).

BRACALENTI Ottavio, il 9 novembre 1968 in Recanati, località Sambucheto (Macerata).

FLAMINI Nazzareno, il 9 novembre 1968 in Recanati, località Sambucheto (Macerata).

MESSI Benito, il 9 novembre 1968, in Recanati, località Sambucheto (Macerata).

PAPPALARDO Mariano, guardia di finanza, il 13 gennaio 1969 in Catania.

(10924)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **827**.

Delega al prefetto della provincia di Bergamo dell'esercizio, limitatamente alla fondazione « Fantonum de Rascarolo », con sede in Rovetta, delle facoltà riservate dal codice civile all'autorità governativa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni del titolo II del libro I del codice civile;

Visto l'art. 1 delle disposizioni di attuazione del codice civile;

Visto lo statuto della fondazione « Fantonum de Rascarolo », con sede in Rovetta (Bergamo), via Andrea Fantoni n. 1;

Vista l'istanza in data 10 dicembre 1968 del dottor Giuseppe Fantoni nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della fondazione stessa, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico ai sensi dell'art. 12 del codice civile;

Considerato che la fondazione in parola, ai sensi del citato statuto, svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Bergamo e che, pertanto, si palesa opportuno delegare al prefetto della provincia di Bergamo l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto riguarda gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione medesima, sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della fondazione medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' delegato al prefetto della provincia di Bergamo l'esercizio delle facoltà riservate dal codice civile alla autorità governativa sia per quanto riguarda gli atti inerenti la personalità giuridica della fondazione suddetta, sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della fondazione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 1969.

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una commissione consultiva per lo studio dei problemi inerenti la tutela del patrimonio artistico-culturale e la difesa del paesaggio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che la importanza assunta dagli attuali molteplici problemi concernenti la tutela del patrimonio artistico-culturale e la difesa del paesaggio suggerisce l'esigenza di svolgere una appropriata azione organica di conoscenza nel settore che agevoli la pubblica amministrazione nella ricerca delle più idonee soluzioni dei problemi anzidetti;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di istituire allo scopo un organo collegiale consultivo, che possa avvalersi anche della collaborazione delle amministrazioni interessate, per il raggiungimento degli scopi suindicati;

Decreta:

E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione consultiva per lo studio dei problemi inerenti la tutela del patrimonio artistico-culturale e la difesa del paesaggio.

La commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed è così composta:

Baldelli dott. prof. Vinicio;
Bonelli arch. Renato;
Calvesi prof. Maurizio;
Danielli dott. arch. Sergio;
Franceschini prof. Francesco;
Magagnato prof. Licisco;
Purificato prof. Domenico;
Rossi Doria dott. arch. Bernardo;
Veronese avv. Vittorino;
Zevi arch. Bruno;
il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o un suo delegato.

Fa altresì parte della commissione quale membro di diritto il prof. Bruno Molajoli direttore generale delle antichità e belle arti.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Walter Pelosi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1969

RUMOR

(11064)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Parma, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'ultimo quadrimestre 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'ultimo quadrimestre del 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 21, ultimo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste nell'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e nell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1969;

Sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e ripartimentali delle foreste di Parma;

Considerato che per la provincia di Parma ricorrono le condizioni per procedere alla delimitazione delle zone agli effetti del citato art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Decreta:

Per la provincia di Parma, si delimitano a' sensi dell'art. 21 del decreto-legge 18 dicembre 1968, numero 1233, ed al fine dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aggiunta alle zone indicate nel citato decreto 10 marzo 1969, le seguenti zone danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'ultimo quadrimestre del 1968: comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Borgo Val di Taro, Compiano, Langhirano, Neviano degli Arduini, Pellegrino Parmense, Tornolo, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(10999)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1969.

Nuove modalità di pagamento delle tasse automobilistiche e dell'autoradio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, con il quale viene data facoltà di stabilire nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento dello stesso tributo;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1955, numero 178175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 23 dicembre 1955;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1956, numero 156810, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 31 dicembre 1956;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1962, numero 124034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 novembre 1962;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1967, numero 93239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 20 febbraio 1967;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1967, n. 94403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 23 giugno 1967;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1235;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1968, n. 141007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 30 aprile 1968;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1970 il pagamento delle tasse automobilistiche di cui alle tariffe *A, B, D, E, F, G, H*, ed *I* annesse alla legge 21 maggio 1955, n. 463, alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e dell'addizionale prevista dall'art. 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729, può essere effettuato sia presso gli uffici esattori dell'Automobile club d'Italia sia a mezzo del servizio dei conti correnti postali, su apposito conto intestato all'Automobile club d'Italia.

Art. 2.

Il pagamento di cui al precedente art. 1, se effettuato presso gli uffici esattori dell'A.C.I., avverrà secondo i sistemi sin qui osservati. Se effettuato, invece, presso gli uffici postali, dovrà avvenire mediante speciale bollettino di versamento in conto corrente postale, a quattro tagliandi, da ritirarsi gratuitamente presso gli uffici postali.

Art. 3.

Il terzo tagliando del bollettino di versamento deve essere conservato unitamente alla carta di circolazione di cui è parte integrante, ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Il quarto tagliando dello stesso bollettino deve essere apposto in modo visibile sul veicolo secondo le modalità stabilite dall'art. 12 del citato testo unico 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 4.

Per gli autoveicoli ed autocarri sui quali sono applicati stabilmente apparecchi radio o televisivi il prescritto abbonamento (canone e tassa di concessione governativa) deve essere corrisposto contestualmente

e congiuntamente alla tassa di circolazione anche quando il pagamento di quest'ultima venga effettuata mediante il versamento in conto corrente postale.

Art. 5.

Il bollettino di versamento in conto corrente postale deve essere integralmente compilato in ogni sua parte a stampatello e contenere i seguenti dati:

a) cognome e nome del proprietario del veicolo;

b) estremi della targa di immatricolazione. Per i velocipedi a motore deve essere indicato il numero di individuazione del telaio;

c) tipo del veicolo;

d) cilindrata determinata in cm^3 per i motoveicoli; potenza in cv. fiscali del motore per le autovetture adibite al trasporto di persone e al trasporto promiscuo di persone e cose, per gli autobus, per gli autoveicoli ad uso speciale e per gli autoscafi; numero dei posti per i rimorchi adibiti al trasporto di persone; portata utile espressa in quintali per gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto di cose;

e) importo, comprensivo della tassa di circolazione dell'addizionale e dell'imposta di bollo di quietanza, nonchè dell'ammontare dell'abbonamento per « autoradio » o per « apparecchio televisivo », quando dovuto;

f) periodo per il quale la tassa viene corrisposta e il mese di scadenza;

g) data del versamento.

La tassa postale di conto corrente è a carico del versante.

Art. 6.

I versamenti mancanti dei dati di cui alle lettere *b*) ed *f*) del precedente art. 5 o effettuati con indicazione erronea dei medesimi dati sono privi di effetto, salvo il diritto di rimborso a favore del contribuente che abbia reiterato il pagamento.

Ai fini del controllo dell'esattezza dei dati suddetti e della regolarità del pagamento, i certificati di allibramento saranno sottoposti a riscontro a cura dell'Automobile club d'Italia secondo modalità da stabilirsi nell'apposita convenzione di cui al secondo comma dello art. 4 del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39.

Art. 7.

Per i veicoli importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero le tasse automobilistiche ed il diritto fisso di cui alla legge 28 dicembre 1959, n. 1146, possono essere corrisposti ai competenti uffici doganali od agli uffici dell'Automobile club d'Italia.

Art. 8.

Restano in vigore tutte le altre norme non incompatibili con quelle stabilite nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1969

Il Ministro: Bosco

(11184)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone comprendenti il monte La Pallanzana ed il convento della Pallanzana nel comune di Viterbo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 luglio 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone comprendenti il monte della Pallanzana ed il convento della Pallanzana, nel comune di Viterbo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Viterbo;

Viste le opposizioni che si dichiarano respinte presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dai signori Gabriella e Luigia Balestra, Antonella e Maria Gabriella Micara e Gaetano Micara;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè il monte La Pallanzana, caratteristica altura ricoperta di castagni, di querce, di lecci, particolarmente sulla cima, e di altre piante, che domina le zone circostanti tra la Cassia e la strada Viterbo-Bagnaia, costituisce una notevole bellezza panoramica; il convento dei Cappuccini, inoltre, ed il viale di accesso con querce ed altre essenze di rilevante sviluppo, posti alle estreme pendici del monte, formano parte integrante del complesso panoramico La Pallanzana. Esistono, infine, nelle zone suddette, punti pubblici di visuali, particolarmente strade, dai quali si può godere la predetta bellezza panoramica in vari e diversi quadri naturali a seconda dei punti di visuale;

Decreta:

Le zone comprendenti il monte La Pallanzana ed il convento della Pallanzana site nel territorio del comune di Viterbo hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: partendo dall'incontro del viale di accesso al convento con la strada della Pallanzana, il confine del territorio vincolato segue, ad ovest del viale, una linea retta alla distanza di ml. 4 (quattro) dal ciglio del viale stesso fino al muro del convento, indi verso ovest e verso sud il muro di cinta del convento fino allo spigolo sud-ovest, di qui una retta fino all'intersezione dell'acquedotto comunale con l'altro acquedotto che da detta intersezione scende verso il fosso Luparo, prosegue lungo la serie dei termini lapidari posti per la segnalazione dell'acquedotto comunale sino ad incontrare il fossetto af-

fluente della Fiorita, percorre tale fossetto ed il limite nord e nord-ovest delle particelle catastali 10, 20, 21 e 13 (escluse) del foglio 218 e la strada pedemontana che con ampio semicerchio corre quasi parallelamente al fosso della Pallanzana fino al bivio tra la strada che conduce al ponte sul fosso della Pallanzana e la strada diretta al centro aziendale, poi da detto bivio continua lungo una retta fino allo spigolo nord-est del muro del convento e lo segue fino alla distanza di ml. 4 (quattro) dal ciglio del viale di accesso, di qui una retta che corre verso nord alla distanza di ml. 4 (quattro) dal ciglio del viale d'ingresso fino all'incontro con via della Pallanzana.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Viterbo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 8 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche

Oggi, 26 luglio 1966, nella sede dell'amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente o.d.g.:

(*Omissis*).

3) VITERBO: Zone comprendenti il monte della Pallanzana ed il convento della Pallanzana.

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, propone di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il monte La Pallanzana in Viterbo, racchiuso entro la seguente delimitazione: partendo dall'incontro del viale di accesso al convento con la strada della Pallanzana, il confine del territorio vincolato segue, ad ovest del viale, una linea retta alla distanza di ml. 4 (quattro) dal ciglio del viale stesso fino al muro del convento, indi verso ovest e verso sud il muro di cinta del convento fino allo spigolo sud-ovest, di qui una retta fino all'intersezione dell'acquedotto comunale con l'altro acquedotto che da detta intersezione scende verso il fosso Luparo, prosegue lungo la serie dei termini lapidari posti per la segnalazione dell'acquedotto comunale sino ad incontrare il fossetto affluente della Fiorita, percorre tale fossetto ed il limite nord e nord-ovest delle particelle catastali 10, 20, 21 e 13 (escluse) del foglio 218 e la strada pedemontana che con ampio semicerchio corre quasi parallelamente al fosso della Pallanzana fino al bivio tra la strada che conduce al ponte sul fosso della Pallanzana e la strada diretta al centro aziendale, poi da detto bivio continua lungo una retta fino allo spigolo nord-est del muro del convento e lo segue fino alla distanza di ml. 4 (quattro) dal ciglio del viale di accesso, di qui una retta che corre verso nord alla distanza di ml. 4 (quattro) dal ciglio del viale d'ingresso fino all'incontro con via della Pallanzana.

(10997)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1969.

Inclusione di comuni nell'elenco di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

Visto l'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 610, con il quale è stato prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge medesima, il termine per l'inclusione dei comuni danneggiati dalla guerra negli elenchi di quelli tenuti ad adottare un piano di ricostruzione;

Viste le domande presentate dai comuni di: Pescopennataro (Chieti), Bordano (Udine), Gemona del Friuli (Udine), Castel del Giudice (Campobasso), Torrella del Sannio (Campobasso), Castrocielo (Frosinone), Falvaterra (Frosinone), Fontechiari (Frosinone), nei termini stabiliti dall'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 610, intese ad ottenere l'inclusione negli elenchi di cui sopra è cenno;

Considerato che per i comuni di che trattasi risulta accertata l'esistenza in atto di danni causati dalla guerra negli impianti fognanti ed idrici e nei fabbricati di cui non è avvenuta la ricostruzione;

Che, pertanto, le richieste avanzate dai comuni stessi sono meritevoli di accoglimento;

Visti i voti espressi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 9 dicembre 1968, n. 1514 e 10 marzo 1969, n. 424;

Decreta:

Sono inclusi nell'elenco dei comuni tenuti ad adottare il piano di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle leggi indicate nelle premesse, i seguenti comuni:

Pescopennataro (Chieti);
Bordano (Udine);
Castel del Giudice (Campobasso);
Castrocielo (Frosinone);
Falvaterra (Frosinone);
Fontechiari (Frosinone);
Gemona del Friuli (Udine);
Torrella del Sannio (Campobasso).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11060)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1970 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino è autorizzata ad esigere per l'anno 1970 è stabilita nella misura di L. 0,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1970 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 17 novembre 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(11152)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 254 del 17 dicembre 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di avanzare domanda per la classificazione tra le provinciali della strada comunale: «Ete Vivo-Bolzetta» con inizio dalla provinciale Montottonese presso il fiume Ete Vivo e termine nei pressi di borgo Bolzetto di Grottazzolina all'incrocio tra le provinciali Montottonese-Montonese», della lunghezza di km. 3+500 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1055 del 12 giugno 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può pertanto essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 3+500 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11199)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1969.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ripi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 agosto 1969 il consiglio comunale di Ripi è stato sciolto, con la contestuale nomina del direttore di sezione dott. Eligio Cammarota a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune medesimo.

Il predetto commissario ha tuttora in corso importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, concernenti, principalmente, la delimitazione del centro urbano e dei centri abitati, il recupero delle spedalità, la sistemazione di strade, il completamento della pubblica illuminazione e la eliminazione di passività arretrate; provvedimenti che non possono essere sospesi o comunque ritardati senza pregiudizio per la civica azienda.

E' necessario, pertanto, che l'opera del commissario sia dallo stesso continuata, allo scopo di avviare a sollecita definizione i provvedimenti sopra cennati.

In tale considerazione e ritenuta, altresì, la opportunità di far coincidere la ricostituzione del consiglio comunale di Ripi con il ciclo delle elezioni amministrative previsto per la primavera del 1970 dalla legge 7 novembre 1969, n. 774, si è provveduto in data odierna a prorogare la gestione commissariale ai sensi delle vigenti disposizioni.

Frosinone, addì 20 novembre 1969

Il prefetto: CONTE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 agosto 1969, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ripi e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il direttore di sezione dott. Eligio Cammarota;

Considerato che in data 21 c.m. viene a scadere il termine di tre mesi stabilito dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, numero 148;

Attesa la opportunità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata, venga prorogata;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148; 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839; e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ripi, affidata al direttore di sezione dott. Eligio Cammarota, è prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria.

Frosinone, addì 20 novembre 1969

Il prefetto: CONTE

(11167)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione al consiglio dell'ordine forense di Brindisi ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1969, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Brindisi, in persona del suo presidente pro-tempore, è stato autorizzato ad accettare il legato di cui al testamento olografo in data 14 maggio 1966, con il quale l'avv. Antonio Rosario De Francesco ha disposto a favore dell'ordine suddetto dei beni mobili descritti nelle premesse del decreto stesso.

(11102)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 1969, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Riccardi Guido, residente nel comune di Battipaglia, distretto notarile di Salerno, dal 14 dicembre 1969.

Clemente Pasquale, residente nel comune di Cervinara, distretto notarile di Avellino, dal 20 dicembre 1969.

(11104)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1969, registro n. 32, foglio n. 12, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto l'8 luglio 1968 dal rag. Macchia Giacomo avverso il provvedimento con il quale il Ministero di grazia e giustizia ha rigettato la sua domanda di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, secondo la comunicazione n. 275 del 9 febbraio 1968.

(11101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di chimica e delle cattedre raddoppiate di farmacologia, clinica odontoiatrica, radiologia e della cattedra di chirurgia del cuore e dei grossi vasi presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia sono vacanti le cattedre di: chimica; farmacologia (2ª cattedra); clinica odontoiatrica (2ª cattedra); radiologia (2ª cattedra); chirurgia del cuore e dei grossi vasi; alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11330)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra storia della filosofia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11202)

Vacanza della prima cattedra di geometria presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Milano, è vacante la prima cattedra di geometria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11201)

Vacanza della seconda cattedra di chimica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa, è vacante la seconda cattedra di chimica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11203)

Vacanza della cattedra di microbiologia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di farmacia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11328)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Giorgio di Nogaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di San Giorgio di Nogaro (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11120)

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.537.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11119)

Autorizzazione al comune di Genazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Genazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.304.157, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11121)

Autorizzazione al comune di Podenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Podenzana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.569.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11122)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.407.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11123)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.369.078, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11124)

Autorizzazione al comune di Fogliano Redipuglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Fogliano Redipuglia (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.351.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11125)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Torrecuso (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.436.637, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11126)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.058.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11127)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.479.432, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11128)

Autorizzazione al comune di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Fragneto l'Abate (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.884.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11129)

Autorizzazione al comune di Foiano Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Foiano Valfortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.247.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11130)

Autorizzazione al comune di Durazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Durazzano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.594.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11131)

Autorizzazione al comune di Cerreto Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Cerreto Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.166.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11132)

Autorizzazione al comune di Castelpoto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Castelpoto (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.294.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11133)

Autorizzazione al comune di Castelfranco in Miscano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Castelfranco in Miscano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.369.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11134)

Autorizzazione al comune di Avella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Avella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.465.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11135)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Capolona (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.264.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11136)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Badia Tedalda (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L 32.535.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11137)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Cesarò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.759.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11138)

Autorizzazione al comune di Nizza di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Nizza di Sicilia (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.428.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11139)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.638.906, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11140)

Autorizzazione al comune di Borgetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Borgetto (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.552.444, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11141)

Autorizzazione al comune di Castellino del Biferno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Castellino del Biferno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.462.764, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11144)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Rionero Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.433.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11145)

Autorizzazione al comune di Dolianova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Dolianova (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11142)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Goni (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11143)

Autorizzazione al comune di S. Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di S. Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.589.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11146)

Autorizzazione al comune di Sindia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Sindia (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11147)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11148)

Autorizzazione al comune di Parabita ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 novembre 1969, il comune di Parabita (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.126.532, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11149)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 123 (settore pollame) per il periodo dal 1° febbraio 1969 al 30 aprile 1969

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 *(settore pollame) in lire italiane, validi dal* 1° *febbraio* 1969 *all'*8 *febbraio* 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	16,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	73,60	
	07	II. anatre	»	97,50	
	11	III. oche	»	80, 0	
	14	IV. tacchini	»	89,00	
	17	V. faraone	»	124,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	88,60 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	105,10 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	113,20 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	114,80	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	139,30 (*e*)	
		III. oche (*a*):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	115,40	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	117,30	
	24	IV. tacchini	»	127,10	
	27	V. faraone	»	178,00 (*f*)	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	260,10 (*g*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (*segue*)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, galline e polli	per kg	113,20 (*h*)	
	37	2. di anatre	»	139,30 (*e*)	
	41	3. di oche	»	117,30	
	44	4. di tacchini	»	127,10 (*i*)	
	47	5. di faraone	»	178,00	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	86,70 (*f*)	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	60,00 (*l*)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	193,40	
	61	2. di tacchini	»	209,80	
	64	3. di altri volatili	»	173,40	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	170,00	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	101,70	
	74	bb. altre	»	184,30 (*m*)	
	77	3. di altri volatili	»	152,40 (*n*)	
	81	f. altre	»	260,10	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	60,00	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	923,00 (*b*)	5
	04	B. altri	»	153,40 (*b*)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	160,10	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	»	160,10 (*b*)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (*c*)	»	333,40 (*b*)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carni di volatili (*c*)	»	200,10 (*b*)	19,40
	21	c. altre	»	133,40 (*b*)	19,40

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(*e*) Se originarie da Cecoslovacchia, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*f*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*g*) Se originarie da Stati Uniti d'America o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 117,20 per chilogramma.
(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.
(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.
(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame) in lire italiane, validi dal 9 febbraio 1969 al 1° marzo 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	16,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	73,60	
	07	II. anatre	»	97,50	
	11	III. oche	»	80,80	
	14	IV. tacchini	»	89,00	
	17	V. faraone	»	124,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	88,60 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	105,10 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	113,20 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	114,80	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	139,30	
		III. oche (*a*):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	115,40	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	117,30	
	24	IV. tacchini	»	127,10	
	27	V. faraone	»	178,00	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	260,10 (*e*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (*segue*)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, galline e polli	per kg	113,20 (*f*)	
	37	2. di anatre	»	139,30	
	41	3. di oche	»	117,30	
	44	4. di tacchini	»	127,10 (*g*)	
	47	5. di faraone	»	178,00	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	86,70 (*h*)	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	»	60,00 (*i*)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	193,40	
	61	2. di tacchini	»	209,80	
	64	3. di altri volatili	»	173,40 (*l*)	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	170,00	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	101,70 (*m*)	
	74	bb. altre	»	184,30 (*n*)	
	77	3 di altri volatili	»	152,40 (*g*)	
	81	f. altre	»	260,10	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	60,00	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	923,00 (*b*)	5
	04	B. altri	»	153,40 (*b*)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	160,10	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	»	160,10 (*b*)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (*c*)	»	333,40 (*b*)	19.40
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carni di volatili (*c*)	»	200,10 (*b*)	19,40
	21	c. altre	»	133,40 (*b*)	19,40

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*e*) Se originarie da Stati Uniti d'America o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*h*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 281,25 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (*settore pollame*) *in lire italiane, validi dal* 2 *marzo* 1969 *al* 23 *marzo* 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	16,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	73,60	
	07	II. anatre	»	97,50	
	11	III. oche	»	80,80	
	14	IV. tacchini	»	89,00	
	17	V. faraone	»	124,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	88,60 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	105,10 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	113,20 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	114,80	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	139,30	
		III. oche (*a*):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	115,40	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	117,30	
	24	IV. tacchini	»	127,10	
	27	V. faraone	»	178,00	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	260,10 (*e*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (*segue*)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, galline e polli	per kg	113,20 (*f*)	
	37	2. di anatre	»	139,30	
	41	3. di oche	»	117,30	
	44	4. di tacchini	»	127,10 (*g*)	
	47	5. di faraone	»	178,00	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	86,70 (*h*)	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali . .	»	60,00 (*i*)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	193,40	
	61	2. di tacchini	»	209,80	
	64	3. di altri volatili	»	173,40 (*i*)	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	170,00	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	101,70	
	74	bb. altre	»	184,30 (*l*)	
	77	3. di altri volatili	»	152,40 (*f*)	
	81	f. altre	»	260,10	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	60,00	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	923,00 (*b*)	5
	04	B. altri	»	153,40 (*b*)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	160,10	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	»	160,10 (*b*)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (*c*)	»	333,40 (*b*)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carni di volatili (*c*)	»	200,10 (*b*)	19,40
	21	c. altre	»	133,40 (*b*)	19,40

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.

(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.

(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.

(*d*) Si applica un suplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.

(*e*) Se originarie da Stati Uniti d'America o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.

(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.

(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.

(*h*) Se originarie da Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 62,50 per chilogramma.

(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.

(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame) in lire italiane, validi dal 24 marzo 1969 al 20 aprile 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	16,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	73,60	
	07	II. anatre	»	97,50	
	11	III. oche	»	80,80	
	14	IV. tacchini	»	89,00	
	17	V. faraone	»	124,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	88,60 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	105,10 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	113,20 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	114,80	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	139,30 (*e*)	
		III. oche (*a*):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	115,40	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	117,30	
	24	IV. tacchini	»	127,10	
	27	V. faraone	»	178,00	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	260,10 (*f*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (*segue*)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, galline e polli	per kg	113,20 (*g*)	
	37	2. di anatre	»	139,30 (*e*)	
	41	3. di oche	»	117,30	
	44	4. di tacchini	»	127,10 (*h*)	
	47	5. di faraone	»	178,00	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	86,70	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	60,00 (*i*)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	193,40	
	61	2. di tacchini	»	209,80	
	64	3. di altri volatili	»	173,40 (*l*)	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	170,00	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	101,70	
	74	bb. altre	»	184,30 (*m*)	
	77	3. di altri volatili	»	152,40 (*n*)	
	81	f. altre	»	260,10	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	60,00	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	923,00 (*b*)	5
	04	B. altri	»	153,40 (*b*)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	160,10	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	»	160,10 (*b*)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (*c*)	»	333,40 (*b*)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carni di volatili (*c*)	»	200,10 (*b*)	19,40
	21	c. altre	»	133,40 (*b*)	19,40

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(*e*) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*f*) Se originarie da Stati Uniti d'America o Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma. Per le importazioni dagli altri Paesi terzi, si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma.
(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.
(*n*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

Prelievi applicabili all'importazione da PAESI TERZI dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 123/67 (settore pollame) in lire italiane, validi dal 21 aprile 1969 al 30 aprile 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	01	A. di peso unitario non superiore a 185 grammi, denominati « pulcini »	per numero	16,30	
		B. altri:			
	04	I. galli, galline e polli	per kg	73,60	
	07	II. anatre	»	97,50	
	11	III. oche	»	80,80	
	14	IV. tacchini	»	89,00	
	17	V. faraone	»	124,60	
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
		A. volatili interi:			
		I. galli, galline e polli (*a*):			
	01	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, denominati « polli 83% »	»	88,60 (*d*)	
	04	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 70% »	»	105,10 (*d*)	
	07	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominati « polli 65% »	»	113,20 (*d*)	
		II. anatre (*a*):			
	11	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, denominate « anatre 85% »	»	114,80	
	14	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore, il fegato e il ventriglio, denominate « anatre 70% »	»	139,30 (*e*)	
		III. oche (*a*):			
	17	a. presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, denominate « oche 82% »	»	115,40	
	21	b. presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, denominate « oche 75% »	»	117,30	
	24	IV. tacchini	»	127,10	
	27	V. faraone	»	178,00	
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):			
	31	I. disossate	»	260,10 (*f*)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità imponibile	Prelievo	T. C. %
02.02 (*segue*)		II. non disossate:			
		a. metà o quarti:			
	34	1. di galli, galline e polli	per kg	113,20 (*g*)	
	37	2. di anatre	»	139,30 (*e*)	
	41	3. di oche	»	117,30	
	44	4. di tacchini	»	127,10 (*h*)	
	47	5. di faraone	»	178,00	
	51	b. ali intere, anche senza le punte	»	86,70	
	54	c. dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali	»	60,00 (*i*)	
		d. petti e pezzi di petti:			
	57	1. di oche	»	193,40	
	61	2. di tacchini	»	209,80	
	64	3. di altri volatili	»	173,40 (*f*)	
		e. cosce e pezzi di cosce:			
	67	1. di oche	»	170,00	
		2. di tacchini:			
	71	aa. fusi (coscette) e pezzi di fusi	»	101,70	
	74	bb. altre	»	184,30 (*l*)	
	77	3. di altri volatili	»	152,40 (*m*)	
	81	f. altre	»	260,10	
	84	C. frattaglie commestibili di volatili	»	60,00	
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
	01	A. fegati grassi di oca o di anatra	»	923,00 (*b*)	5
	04	B. altri	»	153,40 (*b*)	14
02.05-C	11	Grasso di volatili, non pressato nè fuso, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	»	160,10	
15.01-B	07	Grasso di volatili pressato o fuso	»	160,10 (*b*)	18
16.02-B-I		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di volatili:			
	14	a. contenenti, in peso, 57% o più di carni di volatili (*c*)	»	333,40 (*b*)	19,40
	17	b. contenenti, in peso, 25% o più ma meno del 57% di carni di volatili (*c*)	»	200,10 (*b*)	19,40
	21	c. altre	»	133,40 (*b*)	19,40

(*a*) Se presentati/e sotto una forma che non corrisponda ad alcuno dei tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e, ai fini dell'applicazione del prelievo, a quelli/e il cui tipo di presentazione più vi si avvicina. Se il tipo di presentazione è simile a due o tre tipi di presentazione indicati, sono assimilati/e a quelli/e del tipo di presentazione per il quale è stabilito il prelievo più elevato.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore in dogana della merce.
(*c*) Per la determinazione della percentuale di carni di volatili, il peso delle ossa non è preso in considerazione.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma, ad esclusione dei prodotti originari e provenienti dalla Polonia.
(*e*) Se originarie da Danimarca, si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 31,25 per chilogramma
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 46,85 per chilogramma.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 93,75 per chilogramma.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 78,10 per chilogramma.
(*l*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 234,35 per chilogramma.
(*m*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 23,45 per chilogramma.

(5074)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 225

Corso dei cambi del 27 novembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,02	626,30	626,52	626,35	626,40	626,05	626,50	626,35	626,02	626,25
$ Can.	582,25	582,50	582,50	582,70	582,10	582,25	582,60	582,70	582,25	582,30
Fr. Sv.	145,06	145,02	144,96	144,93	144,97	145,05	144,96	144,93	145,05	145,05
Kr. D.	83,61	83,62	83,62	83,6050	83,40	83,65	83,62	83,6050	83,61	83,65
Kr. N.	87,66	87,68	87,68	87,64	87,50	87,66	87,665	87,64	87,66	87,66
Kr. Sv.	121,06	121,10	121,20	121,18	121,10	121,05	121,18	121,18	121,06	121,05
Fol.	173,81	173,80	173,84	173,79	173,90	173,80	173,825	173,79	173,81	173,85
Fr. B.	12,60	12,605	12,63	12,6045	12,62	12,60	12,6075	12,6045	12,60	12,60
Franco francese	112,33	112,35	112,46	112,39	112,40	112,33	112,40	112,39	112,33	112,33
Lst.	1500,95	1501,25	1501,80	1501,30	1501,75	1500,95	1501,60	1501,30	1500,95	1501 —
Dm. occ.	169,70	169,75	169,82	169,73	169,75	169,70	169,78	169,73	169,70	169,75
Scell. Austr.	24,18	24,20	24,1950	24,1975	24,15	24,10	24,205	24,1975	24,18	24,20
Escudo Port.	22,02	21,95	22,04	22,02	21,95	22,02	21,99	22,02	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,94	8,9435	8,90	8,94	8,955	8,9435	8,94	8,94

Media dei titoli del 27 novembre 1969

Rendita 5 % 1935	95,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,225
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,65
» 5 % (Ricostruzione)	90,425
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,95
» 5 % (Città di Trieste)	90,40
» 5 % (Beni Esteri)	88,75
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,75
» 5,50 % » » 1968-83	99,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,725
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,375
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 novembre 1969

1 Dollaro USA	626,425
1 Dollaro canadese	582,65
1 Franco svizzero	144,945
1 Corona danese	83,612
1 Corona norvegese	87,652
1 Corona svedese	121,18
1 Fiorino olandese	173,807
1 Franco belga	12,606
1 Franco francese	112,395
1 Lira sterlina	1501,45
1 Marco germanico	169,755
1 Scellino austriaco	24,201
1 Escudo Port.	22,005
1 Peseta Sp.	8,949

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, n. 906/R/Gab., con cui al sig. Castlunger Giovanni fu Francesco, nato a Marebbe il 24 settembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1969 dalla signorina Costalunga Maria, nata a Marebbe l'11 marzo 1924, figlia del predetto, in atto ivi residente, Rina n. 45;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 906/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Costalunga Maria, nata a Marebbe l'11 marzo 1924 ed ivi residente, Rina n. 45, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata, a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 28 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10910)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione del segretario e nomina del segretario supplente della commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n 280;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 27 marzo 1969, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di venticinque borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso sopra indicato;

Considerata l'urgenza di provvedere alla costituzione del segretario della predetta commissione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Luigina Rolfo, consigliere di 1ª classe nella Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero, è nominata segretaria e il dott. Mario Amato, consigliere di 2ª classe nella medesima direzione generale, è nominato segretario supplente della commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse.

Art. 2.

Ai suddetti componenti della commissione giudicatrice saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5, e successive modificazioni, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1969

Il Ministro: MISASI

(11008)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a centodiciotto posti nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1969, registro n. 12, foglio n. 319, col quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso a centodiciotto posti nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria;

Considerato che il direttore di divisione dott. Walter Sarpi, presidente della commissione predetta, trovasi nella impossibilità di svolgere tale incarico;

Decreta:

In sostituzione del direttore di divisione dott. Walter Sarpi è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso a centodiciotto posti nel ruolo dei preparatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria, lo sperimentatore capo dott. Pietro Mazziotti Di Celso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1969
Registro n. 15, foglio n. 397

(11082)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario delle prove scritte del concorso a un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto.

Le prove scritte del concorso a un posto di interprete di 3ª classe in prova per la lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, avranno luogo in Roma, presso la sede del servizio del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, via Parigi n. 11, alle ore 8,30 dei giorni 17, 18, 19 e 20 dicembre 1969.

(11325)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4710 e n. 4711 in data 30 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Campobasso al 30 novembre 1965;

Considerato che, a seguito di rinunzia, si sono rese vacanti le condotte mediche dei comuni di Oratino, S. Martino in Pensilis, Sesto Campano e Rocchetta al Volturno;

Esaminate le domande dei concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti il regolamento 17 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei comuni a fianco indicati:

1) Iocca Pietro: S Martino in Pensilis;
2) Scorpio Tommaso: Sesto Campano;
3) Giuliano Camillo: Oratino;
4) Altopiedi Carmelo: Rocchetta al Volturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Campobasso, addì 6 novembre 1969

Il medico provinciale: SANTORO

(10962)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2389 del 4 ottobre 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1967;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni di competenza;

Riconosciuta la legittimità delle operazioni medesime;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche apportate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1967:

1. Arioli Felice	punti 66,369	su 120
2. Cerchiari Gianfranco	» 60,662	»
3. Lombardi Leonardo	» 53,882	»
4. Colombo Gianpietro	» 50,506	»
5. Maini Gilberto	» 49,425	»
6. Pallavicini Silvano	» 49,262	»
7. Martani Bruno	» 48,941	»
8. Notarangelo Luigi	» 47,790	»
9. Filabozzi Pio	» 47,317	»
10. Castelli Francesco	» 46,995	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 8 novembre 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2534 in data 8 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per i posti di medico condotto vacanti nella provincia di Mantova al 30 novembre 1967;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, espresse nelle domande da parte dei concorrenti risultati vincitori delle condotte;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Arioli Felice: condotta unica di Villimpenta;
2) Cerchiari Gianfranco: seconda condotta di Gazzuolo;
3) Lombardi Leonardo: condotta unica di Ceresara;
4) Colombo Gianpietro: terza condotta S. Siro-S. Benedetto Po.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 8 novembre 1969

Il medico provinciale: FACCHINI

(11084)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 967 del 1° marzo 1969, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1968;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Taranto, dall'ordine dei medici chirurghi della provincia di Taranto e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, contenente modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei comuni e della provincia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Massa dott. Paolo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale superiore;

De Mari dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura - Taranto;

Cassano prof. Francesco, docente in clinica ostetrica e ginecologica, designato dall'ordine provinciale dei medici;

Ippolito prof. Antonino, docente in clinica medica generale e terapia medica;

Pagano dott. Giuseppe, medico condotto.

Segretario:

Serra dott. Francesco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Taranto, all'albo pretorio della prefettura di Taranto e dei comuni di Massafra, Maruggio e San Marzano.

Taranto, addì 7 novembre 1969

Il medico provinciale: CLERICÒ

(10830)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2112 in data 1° aprile 1969, col quale è stata approvata la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2112 in data 1° aprile 1969, col quale sono state assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1967;

Considerato che, a seguito delle rinuncie esplicite o implicite degli aventi diritto, si sono rese vacanti le condotte mediche

di: Mondolfo (capoluogo), Borgopace, Lunano, Tavullia (2ª Rio Salso - Belvedere Fogliense) e Pennabili (consorzio Molino di Bascio);

Riconosciuto che occorre provvedere alla assegnazione di dette condotte ai concorrenti che ne hanno diritto secondo l'ordine della graduatoria e l'indicazione preferenziale risultante dalla domanda di ammissione;

Considerato che i dott. Zuccari Gian Maria, Cimino Michele, Marcaccini Maurizio, Puzzo Giovanni e Ariè Marcello all'uopo interpellati, hanno formalmente accettato le condotte sopra menzionate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

ai sottonotati candidati sono assegnate le condotte a fianco indicate:

Zuccari Gian Maria: Mondolfo (capoluogo);

Cimino Michele: Borgopace;

Marcaccini Maurizio: Lunano;

Puzzo Giovanni: Tavullia (2° Rio Salso - Belvedere Fogliense);

Ariè Marcello: Pennabilli (consorzio Molino di Bascio).

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi di legge.

Pesaro, addì 21 ottobre 1969

Il medico provinciale: CAVINA

(10908)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti gli atti relativi al concorso bandito con decreto numero 176/59/1 del 31 gennaio 1968, per posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1967;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice, nominata con decreto n. 693/59/1 del 14 aprile 1969;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge istitutiva del Ministero della sanità 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso citato in premessa:

1. Secci Francesco . . . . . punti 66,830 su 120
2. Piras Luigino . . . . . . » 60,858 »
3. Carta Salvatore . . . . . . » 60,791 »
4. Ragonici Rosolino . . . . . » 60,297 »
5. Demuru Tomaso . . . . . . » 59,148 »
6. Fiore Tito . . . . . . » 58,090 »
7. Giorgino Salvatore . . . . . » 50,054 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 12 novembre 1969

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n 1823/59/1 del 12 novembre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Nuoro al 30 novembre 1967;

Vista la indicazione delle sedi in ordine di preferenza fatta dai candidati risultati idonei per i posti messi a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per posti di sanitari addetti al servizio dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono assegnate le condotte veterinarie a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Secci Francesco: condotta veterinaria di Orosei - Galtelli - Irgoli - Loculi - Onifai;

2) Piras Luigino: condotta veterinaria di Villagrande;

3) Carta Salvatore: condotta veterinaria di Orotelli - Ottana;

4) Ragonici Rosolino: condotta veterinaria di Lula - Onani.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Nuoro e dei comuni interessati.

Nuoro, addì 12 novembre 1969

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(10964)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.